



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il sopralluogo tecnico del 06.02.2019, effettuato da personale tecnico dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale presso gli ambiti della concessione demaniale della soc. "Montil S.a.s., nei pressi dell'omonimo hotel, con l'ausilio di personale dell'ufficio security di questa AdSP, in località denominata Mar Morto del porto di Castellammare di Stabia, nel quale viene rilevata la presenza di aree, anche di notevoli dimensioni, del tutto sprovviste di intonaco, sia in facciata che nei sottobalconi esistenti con porzioni di intonaco incoerenti e staccati dal supporto, e che lasciano scoperti i ferri di armatura, ammalorati e in attesa urgenti di trattamenti relativi, nonché presenza di materiale giacente al suolo, presumibilmente a seguito di cadute avvenute;

RITENUTO di dover interdire la zona interessata fino ad effettuazione di idonee ed urgenti opere di consolidamento atte al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza, in maniera tale da tutelare la pubblica e privata incolumità da rischi potenziali;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;



ORDINA

N. 7

ART. 1

In relazione alle considerazioni citate in premessa, l'area meglio descritta ed evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico individuata presso gli ambiti della concessione demaniale della soc. "Montil S.a.s.", nei pressi dell'omonimo hotel, in località denominata Mar Morto del porto di Castellammare di Stabia, è interdetta fino alla avvenuta eliminazione del pericolo ed al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza.

Tali aree dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale/veicolo ivi depositato.

In tale area, è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e al sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiale, nonché ogni altro uso pubblico od altra attività.

ART. 2

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, il concessionario dovrà installare ad horas apposita recinzione di cantiere e segnaletica di ammonimento ai pedoni secondo la vigente normativa, fino alla eliminazione del pericolo attraverso idonei interventi di manutenzione.

ART. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

ART. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e che resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li 11 FEB. 2019

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

INTERDIZIONE DELLE AREE DI
BANCHINA CON POSA DI
RECINZIONE METALLICA CON
SUPPORTI IN CLS A MT.5.00 DAL
MANUFATTO PER IL PROSPETTO
LATO MARE E A DISTANZA
VARIABILE PER LE CORSIE
LATERALI

